COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 17 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Favore all'industria nazionale. Norme amministrative per la esecuzione di lavori e provviste.

Alle provviste di materiale fisso e mobile, occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle linee che formano oggetto della presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 21 del vigente capitolato per l'esercizio della rete Adriatica.

Ai lavori ed alle provviste, che la Societa' dovra' eseguire, non a proprie spese, saranno estese le disposizioni che si applicano pei lavori e per le provviste di cui nella prima parte dell'articolo 65 del capitolato predetto.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it